

CODACONS

Sede legale Roma, Viale G. Mazzini n. 73, cap. 00195 - Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 email: info@codacons.it

www.codacons.it



Spett.le
AGCM

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
in persona del presidente p.t.
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 - Roma

inviata via pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Spett.le

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
In persona del Procuratore p.t.

**ESPOSTO E SEGNALAZIONE PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA L. N. 287/1990**

E CONTESTUALE INSTANZA DI SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321 C.P.P.

Il **CODACONS** – C.F. 97102780588 - *Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori*, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini, (C.F. RSNQPP49A29H798I), nella propria qualità di associazione dei consumatori che tutela, tra le altre, il buon andamento della p.a. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n.73 (ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org), rappresenta quanto segue.

Si ritiene opportuno segnalare una pratica commerciale che oltre ad essere scorretta potrebbe integrare gli estremi di un reato penale di aggio di p.e.p. dall'art. 501 c.p.

Si fa riferimento alla questione della vendita dei biglietti del concerto della cantante Taylor Swift che si terrà allo Stadio San Siro a Milano nelle giornate del 13 e 14 luglio p.v.

Stanno infatti comparando sul web biglietti per accedere all'evento venduti a prezzi stratosferici che possono arrivare a superare addirittura i 13mila euro!

Segnatamente fra gli altri salta all'occhio il sito web ticket bande in cui per la data del 14 luglio vende una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) alla modica cifra di 13.334 euro.

Si riporta di seguito lo screenshot della pagina descritta visionabile in ogni caso al seguente link:

- Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, e, ai sensi degli artt. 840 bis e seg. e 840-sexiesdecies del C. p. C. è legittimata ad agire "per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva" consistente in "atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti".

- E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - APS - Ente del Terzo Settore"

(<https://www.ticketbande.it/biglietti-concerti/taylor-swift/1061249>)

Poltrona cat 1
799.00 EUR
IVA inclusa / più il costo del servizio
Prezzo originale: 150.00 EUR

Biglietto VIP
Blocco: 246
6667.00 EUR
IVA inclusa / più il costo del servizio
Prezzo originale: 442.00 EUR

La cosa incredibile, ed è anche da qui che si evince la scorrettezza della pratica commerciale, che in calce al prezzo di € 6667,00 è indicato che invece il costo originale del biglietto è di € 442,00!

Allora se il prezzo originale è 442 euro perché viene venduto a 6667 euro?

Un rincaro veramente incredibile.

Un'altra piattaforma, ovvero Gigsberg.com, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 3.454,54 euro a singolo biglietto (fonte: <https://gigsberg.com/concert-tickets/pop/taylor-swift-tickets/show-74968>):

Taylor Swift Biglietti
Saturday, 13.07.2024 19:00 at Giuseppe Meazza (San-Siro) Milan, Italy

135 tickets remaining
for this event matching your filters on our site

Floor
3 biglietti rimasti
Clear view
Biglietto elettronico
€ 3,000.00 each
Select

Long Side Central Upper
è rimasto un biglietto
Clear view
Biglietto elettronico
€ 3,454.54 each
Select

Gigsberg ti garantisce sempre:

- Get your money back if an event is canceled and not rescheduled.
- Ricevi i tuoi biglietti in modo sicuro e puntuale.
- Be able to contact The Gigsberg Support Team via email or messaging to get assistance or answers to your questions.

Già in passato l'Agcm in indirizzo aveva sanzionato pratiche di questo tipo con sanzioni da 1.7 milioni di euro per Ticketone e quattro operatori del mercato secondario ma purtroppo sembrerebbe che dette sanzioni non hanno sortito l'effetto deterrente sperato.

Come noto l'art. 21 comma 4-bis precisa che *“È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.”*

E' inoltre scorretta ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Codice del Consumo una pratica commerciale che sia *“contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.”*

Al contempo tali rincari potrebbero essere il frutto di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 101 TFUE secondo il quale *“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione”*.

Come noto, la lotta ai cartelli è uno degli obiettivi fondamentali dell'Antitrust la quale, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 287/90, anche su istanza delle associazioni dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza delle infrazioni segnalate.

Occorre pertanto verificare con sollecitudine l'esistenza di eventuali intese vietate e porre subito un freno a tali condotte.

Dal punto di vista penale sembrerebbe essere configurabile il reato di aggio p.e.p. dall'art. 501 c.p. ai sensi del quale:

“Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.”

Ancora una volta assistiamo ad una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell'artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento per questo appare opportuno che le illustrissime Antitrust e Procura di Milano vogliano indagare i responsabili per il possibile reato di aggio, ma anche di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato.

In ragione delle considerazioni che precedono, si

CHIEDE

alla Procura della Repubblica in indirizzo, in persona del procuratore p.t., che voglia utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari per accertare se nei fatti descritti possano configurarsi fattispecie penali ivi comprese quelle previste dagli artt. 501 e 501 bis c.p. e anti giuridiche e ogni fattispecie criminosa che venisse individuata dalle stesse chiedendo l'esercizio dell'azione penale a carico di coloro che risulteranno responsabili.

**SI RIVOLGE ALTRESÌ ISTANZA AFFINCHE' L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DISPONGA
IL SEQUESTRO**

PREVENTIVO ex art. 321 c.p.p. dei siti web in questione atteso il pericolo che la libera disponibilità degli stessi, possa protrarre, e anche aggravare, le conseguenze del reato p.e.p. dall'art. 501 c.p. e tutti gli altri reati che l'Autorità riterrà eventualmente configurabili nella specie.

IN RELAZIONE A DETTI FATTI IL CODACONS DICHIARA LA PROPRIA QUALITÀ DI PARTE OFFESA, riservandosi la facoltà di promuovere, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, la costituzione di parte civile nel procedimento penale che eventualmente dovesse essere instaurato in conseguenza del presente atto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del denunciato comportamento criminoso.

Si chiede, infine, di essere informati circa la proroga del termine previsto per le indagini preliminari, ex art. 406 c.p.p. e dell'eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, c.p.p.

SI CHIEDE INOLTRE

- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t, **ai sensi dell'art. 12 della l. n. 287/1990**, che voglia:

avviare un'istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3 della medesima legge e dell'art. 101 TFUE ovvero intese restrittive della concorrenza e dunque utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari ad accertare se nei fatti descritti sussistano eventuali fattispecie di illecito civile e amministrativo nonché eventuali responsabilità e pratiche commerciali vietate e di conseguenza, se accertate, disporre le adeguate sanzioni, l'inibizione della continuazione con rimozione degli effetti, previa sospensione cautelare nelle more dell'istruttoria il tutto dandone notizia anche dell'avvio del procedimento alla scrivente;

- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t, **ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145**, che voglia disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria della commercializzazione dei biglietti in parola sulle piattaforme di secondary ticketing in particolare quelle descritte in narrativa e dunque Ticket Bande e Gigseberg.com (anche attraverso l'oscuramento degli stessi), attesa la particolare urgenza

nonché, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, e, se del caso, disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione il tutto dandone notizia anche dell'avvio del procedimento alla scrivente Associazione e avviare dunque indagini per pratica commerciale scorretta ex artt. 20 e 21 del Codice del Consumo.

Con osservanza

Roma, lì 10 luglio 2024

Avv. Giuseppe Ursini
n.q. legale rapp. p.t. CODACONS